

Allegato "D" all'atto n. 72380/34368 rep.

S T A T U T O

Premesse

"Una scienza per tutti, senza barriere culturali, politiche o sociali, indipendente e gratuita", questo il desiderio dei fondatori promotori, basato su un forte patto sociale, una condivisone di intenti, tra tutta la società civile, dalle istituzioni alla scuola, dagli imprenditori ai volontari, passando per sostenitori e amici. Un patto collettivo necessario perché BergamoScienza nasce anche come espressione locale di un'operazione culturale globale che si propone di favorire la transizione da una società solo tecnologica ad una società della conoscenza. Una società che vede il "conoscere" come il principale volano del quale possiamo disporre per garantire equità e solidarietà per le generazioni future.

Art. 1 - Fondazione di Partecipazione

È costituita, la Fondazione senza scopo di lucro denominata

"Fondazione BergamoScienza "

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dalle disposizioni normative citate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Le finalità della Fondazione si esplicano in campo nazionale e all'estero.

La Fondazione è retta dalle norme del presente statuto e ha sede legale in Bergamo.

Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

Con delibera del Consiglio di Indirizzo possono essere istituite su tutto il territorio regionale o nazionale, eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Attività

La Fondazione perseguirà, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- . educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- . interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-

glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- . ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- . organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- . formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- . servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

La Fondazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, in ambito prevalentemente nazionale, attività di carattere culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini, senza distinzione di partito e senza discriminazioni di sorta. Al centro dell'attività della Fondazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale nel settore scientifico. La Fondazione si pone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, almeno parzialmente, con gli scopi della Fondazione stessa.

In coerenza con le finalità statutarie e per attuare i suoi scopi, a titolo esemplificativo e non esclusivo la Fondazione svolgerà le seguenti attività di interesse generale:

- . ATTIVITA' CULTURALI: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, laboratori, mostre scientifiche, inchieste, seminari, spettacoli, concerti, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali, produzione di video e materiali di divulgazione scientifica o di interesse sociale con finalità educativa, incluse attività, anche editoriali, nel rispetto delle normative vigenti: pubblicazione di riviste o bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche;
- . ATTIVITA' DI FORMAZIONE: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento extra-scolastici e non universitari, in particolare nel campo scientifico, corsi di formazione anche nei confronti di personale docente, di istituti sia pubblici che privati, nel rispetto della normativa vigente, ed in partico-

lare negli Ambiti trasversali "Didattica e metodologie", "Metodologie e attività laboratoriali", "Innovazione didattica e didattica digitale", "Didattica per competenze e competenze trasversali", "Gli apprendimenti" e negli Ambiti specifici "Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti", "Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale" e "Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media", così come definiti nell'allegato 1 della Direttiva Accreditamento Enti di Formazione emanata dal MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, Prot. N. 170-21/03/2016 - Ufficio del Gabinetto del MIUR, e sue successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, ivi compresa partecipare alla costituzione di comitati o gruppi di studio e/o ricerca.

Inoltre, la Fondazione potrà svolgere le seguenti ulteriori attività di interesse generale:

- progettare, curare e realizzare musei, percorsi permanenti e mostre, laboratori, occupandosi direttamente dell'organizzazione e della gestione ed operando anche con altre strutture, pubbliche e private;
- promuovere una costante rete di collaborazioni con gli Enti e le Istituzioni culturali della città e del territorio, anche con l'intento di favorire lo scambio e la condivisione di competenze tecniche, scientifiche e specialistiche;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altre fattispecie, la concessione di contributi o di altre forme di intervento, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, al fine di conservare e tutelare i beni stessi;
- stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività; redigere accordi di collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare ad associazioni, società, ETS, imprese sociali, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e nei limiti delle normative in vigore; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, favorire e/o concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, al fine di supportare e contribuire alla realizzazione di tutte le attività necessarie al perseguimento delle

finalità istituzionali e delle attività di interesse generale della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi, nei limiti di legge.

La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

La Fondazione potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, anche del Terzo Settore, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali o associazioni pubbliche o private.

Art. 4 - Composizione

La Fondazione si compone di persone fisiche e giuridiche nonché Enti con soggettività giuridica, pubblici e privati, suddivisi nelle seguenti tre categorie:

- FONDATORI PROMOTORI;
- NUOVI FONDATORI;
- PARTECIPANTI.

Art. 5 - Fondatori Promotori

I FONDATORI PROMOTORI sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione BergamoScienza avvenuta il 27 giugno 2005 con atto n.108428/47885 Rep.Not.Mario Donati e registrato a Clusone il 7 luglio 2005 (esclusi i defunti e gli Enti giuridici ad oggi cessati per qualunque causa).

Art. 6 - Nuovi Fondatori

I NUOVI FONDATORI sono gli Enti che condividono gli scopi della Fondazione e, previa assunzione deliberata dal Consiglio di Indirizzo, versano la quota stabilita dal Consiglio di Indirizzo medesimo.

Art. 7 - Partecipanti

I PARTECIPANTI sono coloro che, previa ammissione deliberata dal Consiglio di Indirizzo, contribuiscono annualmente alle attività della Fondazione stessa versando la quota annuale determinata dal Consiglio di Indirizzo.

Essi compongono l'Assemblea di Partecipazione, di cui al successivo articolo 13.

Art. 8 - Patrimonio

Il Patrimonio è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Fondo di dotazione

Il Patrimonio può essere accresciuto con le seguenti entrate destinate al Fondo di Dotazione:

- a) da contribuzioni, lasciti, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il fondo di dotazione della Fondazione;
- b) da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche elargiti con la specifica destinazione di incrementare il fondo di dotazione della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione provvede ad

investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure, nel rispetto di eventuali indicazioni del Consiglio di Indirizzo.

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dai contributi in genere che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;
- h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;
- i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, strumentali o diverse, , promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;
- l) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del fondo di dotazione;
- n) dalle quote dei Partecipanti, deliberate dal Consiglio di Indirizzo;
- o) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- l'Assemblea di Partecipazione;

- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Scuole;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il soggetto eventualmente incaricato della Revisione Legale dei Conti.

Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche della Fondazione, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano delegati o incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto della disciplina vigente.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, con i più ampi poteri per atti urgenti di ordinaria amministrazione e di attuazione del programma predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle linee generali e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente della Fondazione dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo;
- provvede ai rapporti con le Autorità tutorie; convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile, al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 11 - Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è costituito da:

- . FONDATORI PROMOTORI, quali membri di diritto, che partecipano (i) ciascuno in proprio per le persone fisiche fino all'approvazione del bilancio del quinto anno successivo alla trasformazione, salvo rinuncia e (ii) a mezzo di un proprio rappresentante per le persone giuridiche, salvo rinuncia;
- . NUOVI FONDATORI, quali membri di diritto, che partecipano a mezzo di un proprio rappresentante;
- . Due membri, scelti tra i PARTECIPANTI e nominati dall'Assemblea di Partecipazione.

Il Consiglio di Indirizzo formula gli indirizzi e le direttive generali e promuove ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

In particolare, spetta al Consiglio di Indirizzo:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo (bilancio di esercizio) unitamente alla relazione sulle attività e al bilancio sociale, quando richiesto dalla vigente normativa;
- b) approvare i regolamenti presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare eventuali consulenti o Comitati consultivi, determinandone la composizione e le attribuzioni; in particolare, nomina il Presidente del Comitato Scuole;
- d) accettare lasciti e donazioni;
- e) approvare le linee guida per il triennio;
- f) nominare il Presidente della Fondazione che è il Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nonché il Vice-Presidente che è anche il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e definirne l'eventuale compenso ai sensi del precedente art. 9;
- h) fissare i criteri per diventare NUOVI FONDATORI e PARTECIPANTI e determinare la quota che dovrà essere versata da NUOVI FONDATORI e PARTECIPANTI;
- i) deliberare in merito all'ammissione di NUOVI FONDATORI e PARTECIPANTI;
- l) nominare l'organo di controllo e determinare il relativo compenso;
- m) nominare il Comitato Scientifico ed il Presidente del Comitato Scientifico;
- n) revocare il Consiglio di Amministrazione;
- o) deliberare eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente della Fondazione.

Della convocazione e dell'ordine del giorno è data notizia ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza tale termine è ridotto a 3 (tre) giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono assunte con voto, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti; nel computo dei presenti sono compresi coloro che esprimono voto di astensione ed in caso di parità, prevale il voto espresso da chi presiede la riunione.

In caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio di Indirizzo, il Presidente può adottare gli atti di competenza di detto Consiglio, al quale gli atti stessi sono tempestivamente sottoposti per ratifica.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del Presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo. Salvo il Presidente e il Vice-Presidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio cessano dalla carica per dimissioni o impedimento permanente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a tutti gli atti di gestione ed esercita la propria attività in attuazione delle linee generali, direttive e programmi fissati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone il programma delle attività;
- b) predispone il bilancio preventivo;
- c) predispone il bilancio consuntivo (bilancio di esercizio) unitamente alla relazione sulle attività e al bilancio sociale, quando richiesto dalla normativa vigente;
- d) predispone eventuali regolamenti interni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione non è retribuito, salvo quanto previsto all'art. 9.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo dimissioni, impedimento permanente o revoca da parte del Consiglio di Indirizzo prima della scadenza del loro mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere si deve provvedere alla sostituzione. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, le deleghe ed i poteri, il compenso e la durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Della convocazione e dell'ordine del giorno è data notizia ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o con conferma di lettura almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza tale termine è ridotto a 3 (tre) giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto sempre palese, della maggioranza degli intervenuti; nel computo dei presenti sono compresi coloro che esprimono voto di astensione ed in caso di parità, prevale il voto espresso da chi presiede la riunione.

In relazione alla importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione, il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-

deguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del Presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Art. 13 - L'Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è da intendersi come Assemblea di cui fanno parte solo i PARTECIPANTI.

A ciascun partecipante è attribuito il diritto di esprimere un voto.

E' possibile il rilascio di delega scritta ad altro PARTECIPANTE. Ogni PARTECIPANTE può essere portatore fino a tre deleghe.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soggetti rappresentanti la maggioranza dei voti esprimibili e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel computo dei presenti sono compresi coloro che esprimono voto di astensione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza motivata per i quali il preavviso è di tre giorni.

Essa può altresì essere convocata su richiesta di un numero di membri che ne rappresenti almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) del totale.

L'assemblea è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, quando siano presenti tutti gli aventi diritto e gli stessi si dichiarino sufficientemente informati degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è l'organo consultivo privo di poteri gestionali, in particolare:

- a) esprime un parere sulle linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- b) esprime il proprio parere sulla proposta di estinzione o trasformazione della Fondazione e di devoluzione dei beni residui;
- c) nomina due componenti del Consiglio di Indirizzo, scelti tra i PARTECIPANTI.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, e

ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del Presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Art. 14 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio di Amministrazione in tutte le attività e le manifestazioni culturali della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è composto da cinque a venti membri nominati dal Consiglio di Indirizzo. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero minore della metà, il Comitato Scientifico può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino al primo Consiglio di Indirizzo convocato per qualsiasi motivo.

Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri un Presidente (se non vi ha provveduto il Consiglio di Indirizzo) e un Segretario, i quali manterranno i necessari contatti con il Presidente della Fondazione.

Art. 15 - Il Comitato Scuole

Il Comitato Scuole svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio di Amministrazione in tutte le attività didattiche e le manifestazioni culturali della Fondazione.

Il Comitato Scuole è composto da cinque a venti membri nominati dal Consiglio di Indirizzo. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero minore della metà, il Comitato Scuole può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino al primo Consiglio di Indirizzo convocato per qualsiasi motivo.

Il Comitato Scuole nomina fra i suoi membri un Presidente (se non vi ha provveduto il Consiglio di Indirizzo) e un Segretario, i quali manterranno i necessari contatti con il Presidente della Fondazione.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale.

E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui alle disposizioni vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Indirizzo notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di legge, la revisione legale dei conti è esercitata, qualora non attribuita all'Organo di Controllo, da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Art. 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione evidenzia e documenta all'interno del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, , qualora esercitate e/o ne ricorrano i presupposti.

Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, predisporre il bilancio sociale, sottoporlo alla approvazione del Consiglio di Indirizzo e depositarlo ai sensi di legge.

Art. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Art. 19 - Operazioni straordinarie

È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

Art. 20 - Estinzione

Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Indirizzo in carica, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti, delibera la trasformazione o l'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra soggetti facenti parte della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad enti del terzo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

firmato: Martino Gianvito

firmato: Tironi Eliana - teste

firmato: Capelli Giulia - teste

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)